

---

**Avviso ai detentori di quote di UBS (Lux) Bond Fund – CHF Flexible**

**(il "Comparto incorporante")**

**Un comparto di UBS (Lux) Bond Fund**

**(l'"OICVM incorporante")**

---

**QUESTO AVVISO RICHIEDE LA SUA IMMEDIATA ATTENZIONE.**

**IN CASO DI DUBBI SUL CONTENUTO DI QUESTA LETTERA, LE RACCOMANDIAMO DI  
AVVALERSI DI UNA CONSULENZA PROFESSIONALE INDIPENDENTE.**

4 novembre 2024

Gentili Detentori di quote,

Il consiglio di amministrazione (il "**Consiglio di amministrazione**") della Società di gestione ha deciso di procedere alla fusione per incorporazione di Credit Suisse (Lux) Swiss Franc Bond Fund (il "**Comparto incorporato**"), un comparto di CS Investment Funds 14, un *fonds commun de placement* di diritto lussemburghese iscritto nel Registro del commercio e delle società del Lussemburgo con il numero K 673 (l'"**OICVM del Comparto incorporato**"), nel Comparto incorporante in conformità dell'articolo 1(20)(a) della legge del 17 dicembre 2010 sugli organismi d'investimento collettivo del risparmio, e successive modificazioni (la "**Fusione**"). La Fusione entrerà in vigore l'11 dicembre 2024 (la "**Data di efficacia**").

Il presente avviso descrive le implicazioni della suddetta Fusione. In caso di domande sul contenuto del presente avviso, La invitiamo a rivolgersi al Suo consulente finanziario. La Fusione può avere un impatto sulla Sua situazione fiscale. Si invitano i Detentori di quote a rivolgersi al proprio consulente fiscale per una consulenza specifica in relazione alla Fusione.

I termini con iniziale maiuscola non definiti nel presente avviso hanno lo stesso significato loro attribuito nel prospetto informativo dell'OICVM incorporante.

**1. Aspetti chiave e tempistica**

- 1.1 La Fusione acquisirà efficacia e diventerà definitiva tra il Comparto incorporante e il Comparto incorporato e nei confronti di terzi alla Data di efficacia.
- 1.2 Alla Data di efficacia, tutte le attività e passività del Comparto incorporato saranno trasferite al Comparto incorporante.
- 1.3 Non sarà convocata alcuna assemblea generale dei Detentori di quote per approvare la Fusione.

- 1.4 I Detentori di quote del Comparto incorporante contrari alla Fusione hanno il diritto di richiedere, fino al 4 dicembre 2024 incluso, il rimborso delle proprie quote o la conversione di tali quote in quote della stessa o di un'altra classe di quote di un altro comparto dell'OICVM incorporante, senza l'addebito di commissioni di rimborso o conversione (a parte quelle trattenute dal Comparto incorporante per far fronte ai costi di disinvestimento). Si veda la successiva sezione 5 (*Diritti dei Detentori di quote in relazione alla Fusione*).
- 1.5 Le sottoscrizioni, i rimborsi e/o le conversioni di quote del Comparto incorporante rimarranno possibili come indicato nella successiva sezione 6 (*Aspetti procedurali*).
- 1.6 Altri aspetti procedurali della Fusione sono illustrati nella successiva sezione 6 (*Aspetti procedurali*).
- 1.7 Il calendario che segue riassume le fasi principali della Fusione:

Periodo di preavviso	Dal 4 novembre 2024 al 4 dicembre 2024
Data del NAV finale del Comparto incorporato	10 dicembre 2024
Data di efficacia	11 dicembre 2024
Data di calcolo del rapporto di concambio	alla Data di efficacia, utilizzando i NAV dei comparti calcolati alla Data del NAV finale

\* o alla data e all'ora successive stabilite dai Consigli di amministrazione e notificate per iscritto ai detentori di quote dei comparti oggetto della fusione, subordinatamente a (i) l'autorizzazione della Fusione da parte della *Commission de Surveillance du Secteur Financier* ("**CSSF**"), (ii) il completamento del periodo di preavviso di trenta (30) giorni di calendario, a seconda dei casi, e ulteriori cinque (5) giorni lavorativi, e (iii) la registrazione del Comparto incorporante in tutte le giurisdizioni in cui il Comparto incorporato è distribuito o registrato per la distribuzione. Nel caso in cui approvino una Data di efficacia successiva, i Consigli di amministrazione potranno anche apportare agli altri elementi di questo calendario le conseguenti modifiche che riterranno opportune.

## 2. Contesto e motivazioni della fusione

La decisione del Consiglio di amministrazione di procedere alla Fusione è stata presa nell'interesse dei detentori di quote e avviene nel quadro delle motivazioni che seguono. A seguito di un esame approfondito dell'offerta combinata di fondi di ciascuna divisione di asset management di UBS e Credit Suisse, è emersa una sovrapposizione in termini di obiettivo e universo d'investimento del Fondo incorporato, in quanto UBS offre un prodotto comparabile attraverso il Fondo incorporante. L'obiettivo della fusione è quello di gestire i comparti in modo più efficiente dal punto di vista dei costi, nell'interesse degli investitori, attraverso l'acquisizione di Credit Suisse Group AG da parte di UBS Group AG e nell'ambito dell'integrazione di Credit Suisse in UBS. Il Comparto incorporante verosimilmente registrerà un significativo aumento del patrimonio gestito. Il Consiglio di amministrazione ritiene pertanto che la Fusione sia nel migliore interesse dei detentori di quote del Comparto incorporante.

## 3. Impatto della Fusione sui Detentori di quote del Comparto incorporante

Il presente avviso ai detentori di quote è disponibile anche al seguente indirizzo:  
[www.ubs.com/italiafondi](http://www.ubs.com/italiafondi)

La Fusione sarà vincolante per tutti i Detentori di quote del Comparto incorporante che non abbiano esercitato il diritto di richiedere il rimborso o la conversione a titolo gratuito delle proprie quote nel rispetto delle tempistiche stabilite nella successiva sezione 5 (*Diritti dei Detentori di quote in relazione alla Fusione*).

Il gestore degli investimenti del Comparto incorporato e del Comparto incorporante, UBS Asset Management Switzerland AG, allo scopo di garantire che il portafoglio da trasferire sia in linea con la strategia di investimento del Comparto incorporante, venderà la maggior parte degli attivi sottostanti del Comparto incorporato entro il periodo di preavviso (dal 4 novembre 2024 al 4 dicembre 2024). Il portafoglio del Comparto incorporato sarà perlopiù liquidato e la liquidità risultante ed ogni eventuale attivo rimanente saranno trasferiti al Comparto incorporante alla Data di efficacia. Il gestore degli investimenti del Comparto incorporante non intende apportare modifiche al portafoglio di quest'ultimo durante tale periodo ai fini della Fusione.

#### **4. Criteri di valutazione delle attività e delle passività**

Ai fini del calcolo del rapporto di concambio, per la determinazione del valore delle attività e delle passività del Comparto incorporante si applicheranno le regole riportate nei regolamenti di gestione e nel prospetto informativo dell'OICVM incorporante per il calcolo del valore patrimoniale netto.

#### **5. Diritti dei Detentori di quote in relazione alla fusione**

I Detentori di quote del Comparto incorporante contrari alla Fusione hanno la possibilità di richiedere il rimborso delle proprie quote del Comparto incorporante o la conversione di tali quote in quote della stessa o di un'altra classe di quote di un altro comparto dell'OICVM incorporante al valore patrimoniale netto applicabile, senza l'addebito di commissioni di rimborso o conversione (a parte quelle trattenute dal Comparto incorporante per far fronte ai costi di disinvestimento) per almeno 30 giorni di calendario successivamente alla data del presente avviso.

Gli eventuali dividendi, crediti e redditi maturati saranno inclusi nel calcolo del valore patrimoniale netto del Comparto incorporato e saranno trasferiti al Comparto incorporante nell'ambito della fusione.

#### **6. Aspetti procedurali**

Per l'esecuzione della Fusione non è richiesto il voto dei Detentori di quote.

#### **7. Costi della fusione**

I costi legali, di consulenza e amministrativi (esclusi i potenziali costi di transazione) e le spese connesse alla preparazione e al perfezionamento della Fusione saranno a carico di UBS Asset Management Switzerland SA. Inoltre, e altresì al fine di tutelare gli interessi degli investitori del Comparto incorporante, sull'eventuale quota di liquidità del patrimonio da fondere nel Comparto incorporante sarà applicato su base proporzionale il meccanismo dello swing pricing descritto nella Sezione "Valore patrimoniale netto, prezzo di emissione, rimborso e conversione" del prospetto informativo del Comparto incorporante, a condizione che tale quota ecceda la soglia stabilita per il Comparto incorporante.

## 8. Tassazione

La Fusione del Comparto incorporato nel Comparto incorporante può avere conseguenze fiscali per i Detentori di quote. Si raccomanda a questi ultimi di rivolgersi al proprio consulente professionale per informazioni in merito alle conseguenze di questa Fusione sulla loro posizione fiscale individuale.

## 9. Ulteriori informazioni

### 9.1 Relazione sulla Fusione

Ernst & Young S.A., 35E avenue John F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, il revisore autorizzato dell'OICVM incorporante per ciò che attiene alla Fusione, redigerà una relazione sulla Fusione che includerà una convalida dei seguenti elementi:

- a) i criteri adottati per la valutazione delle attività e/o delle passività ai fini del calcolo dei rapporti di concambio;
- b) il metodo di calcolo per la determinazione del rapporto di concambio; e
- c) il rapporto di concambio finale.

La relazione sulla Fusione relativa ai punti da a) a c) di cui sopra sarà resa disponibile presso la sede legale dell'OICVM incorporante, su richiesta e gratuitamente, ai Detentori di quote del Comparto incorporante e alla CSSF.

### 9.2 Altri documenti disponibili

I seguenti documenti sono a disposizione dei Detentori di quote del Comparto incorporante presso la sede legale dell'OICVM incorporante su richiesta e gratuitamente a partire dal 4 novembre 2024:

- a) il progetto comune di Fusione redatto dal Consiglio di amministrazione contenente informazioni dettagliate sulla Fusione, compreso il metodo di calcolo del rapporto di concambio (il "**Progetto comune di Fusione**");
- b) una dichiarazione della banca depositaria dell'OICVM incorporante che conferma di aver verificato la conformità del Progetto comune di fusione ai termini della legge del 17 dicembre 2010 relativa agli organismi d'investimento collettivo del risparmio e ai regolamenti di gestione dell'OICVM incorporante;
- c) il prospetto informativo dell'OICVM incorporante; e
- d) il KID del Comparto incorporante.

### 9.3 Ulteriori informazioni

Il presente avviso ai detentori di quote è disponibile anche al seguente indirizzo:  
[www.ubs.com/italiafondi](http://www.ubs.com/italiafondi)

I Detentori di quote possono richiedere ulteriori informazioni in merito alla Fusione presso la sede legale dell'OICVM del Comparto incorporato all'indirizzo 5, rue Jean Monnet, L-2180 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, e presso la sede legale dell'OICVM incorporante all'indirizzo 33A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Granducato di Lussemburgo.

Per eventuali domande in merito, La invitiamo a rivolgersi al Suo consulente finanziario o alla sede legale dell'OICVM incorporante.

Cordiali saluti,

Il Consiglio di amministrazione